

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi

COM(90) 482 def. — SYN 308

(Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1990)

(91/C 12/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il carattere prioritario, sottolineato dalla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989, dell'attuazione a livello comunitario di strumenti destinati a promuovere la sicurezza dei servizi nel quadro del rilancio della politica di tutela dei consumatori;

considerando la dimensione comunitaria del mercato dei servizi;

considerando che le legislazioni e la giurisprudenza degli Stati membri in materia di responsabilità del prestatore di servizi per i danni da essi cagionati, pur tendendo tutte ad una più ampia tutela dei destinatari dei servizi e dei terzi, permangono nondimeno diverse per contenuto ed estensione di detta tutela; che queste disparità sono tali da creare ostacoli agli scambi e condizioni disuguali nel mercato interno dei servizi; che esse non assicurano il medesimo livello di tutela dei danneggiati contro tutti i danni cagionati alla loro persona, né dei consumatori contro i danni cagionati da un servizio ai loro beni mobili o immobili;

considerando che un'azione a livello comunitario è la più appropriata, tenuto conto delle divergenze suddette e della dimensione comunitaria dei servizi;

considerando che il principio dell'inversione dell'onere della prova della colpa del prestatore del servizio difettoso è il più adeguato, tenuto conto del livello di tutela riconosciuto dalle legislazioni nazionali degli Stati mem-

bri; che un tale principio già esiste in diverse legislazioni e giurisprudenze nazionali, ma dovrebbe essere formalizzato e applicato in modo omogeneo;

considerando che le caratteristiche dei servizi, in particolare il loro carattere «unico», talvolta intangibile, e il fatto che il servizio è «scomparso» al momento in cui si è realizzato il danno, nonché la situazione rispettiva del danneggiato privo di cognizioni tecniche specifiche e del professionista che dispone di queste cognizioni, giustificano una inversione dell'onere della prova della colpa del prestatore di servizi a favore del danneggiato;

considerando che la colpa del prestatore di servizi deve essere valutata in relazione all'aspettativa legittima che il servizio non leda l'integrità fisica delle persone e dei beni mobili fisici o immobili, compresi quelli oggetto della prestazione;

considerando che il mero fatto dell'esistenza o della possibilità di un servizio più perfezionato all'atto della prestazione o in seguito non può fondare una colpa;

considerando che, data la diversità dei servizi, da un lato, e l'esistenza della direttiva del Consiglio 85/374/CEE⁽¹⁾ sulla responsabilità per danno da prodotti, dall'altro, è opportuno adottare una definizione ampia di servizio ispirata alla distinzione classica tra servizio e fabbricazione di beni, servizi e trasferimento di diritti reali;

che i servizi pubblici relativi al mantenimento della sicurezza pubblica devono essere esclusi dalla presente direttiva, tenuto conto del loro carattere assolutamente specifico; che i servizi relativi ai viaggi «tutto compreso» e quelli relativi ai rifiuti essendo già disciplinati da normative comunitarie specifiche, devono anch'essi essere esclusi; che lo stesso vale per i danni già coperti da regimi di responsabilità disciplinati da convenzioni internazionali ratificate degli Stati membri o dalla Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

considerando che lo scopo della tutela dei consumatori e del risarcimento di coloro che sono stati danneggiati da servizi difettosi, non giustifica una distinzione fra prestatori privati e prestatori pubblici di servizi; che devono invece essere contemplate solo le prestazioni fornite nell'ambito di un'attività professionale e non i servizi resi a titolo meramente privato;

considerando che la tutela del danneggiato esige il risarcimento dei danni alla salute e all'integrità fisica delle persone; che la tutela dei consumatori esige il risarcimento dei danni all'integrità fisica dei loro beni mobili o immobili, che tutti i danni materiali conseguenti a tali lesioni devono essere parimenti risarciti;

considerando che l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità fra il danno e la prestazione del servizio è a carico del danneggiato;

considerando che la rispettiva situazione delle parti giustifica che la responsabilità del prestatore non sia attenuata nell'ipotesi in cui a cagionare il danno abbia concorso l'intervento di un terzo, mentre possa essere attenuata (o anche esclusa) nell'ipotesi di concorso di colpa del danneggiato;

considerando che la tutela del danneggiato implica che il prestatore non possa limitare o escludere la propria responsabilità nei confronti di quest'ultimo;

considerando che nell'ipotesi di pluralità di persone responsabili del medesimo danno la tutela del danneggiato esige che esse siano responsabili in solido;

considerando che la situazione del consumatore nei confronti del precedente che dà il proprio nome all'impresa di servizi e del concessionario al quale il consumatore si rivolge, giustifica una responsabilità in solido del concedente, del concessionario e del concessionario principale;

considerando che la direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a favorire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro e delle direttive specifiche che ne derivano ⁽¹⁾;

considerando che il sistema di responsabilità istituito dalla presente direttiva e la natura dei servizi giustificano termini ragionevolmente brevi di prescrizione dell'azione di risarcimento e di estinzione della responsabilità, eccettuati i servizi relativi alla progettazione ed alla costruzione d'immobili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Principio

1. Il prestatore di servizi è responsabile del danno cagionato per sua colpa nell'ambito della prestazione del servizio, alla salute e all'integrità fisica delle persone o all'integrità fisica dei beni mobili o immobili, compresi quelli oggetto della prestazione.
2. L'onere di provare l'assenza di colpa è a carico del prestatore di servizi.
3. Ai fini della valutazione della colpa si tiene conto del comportamento del prestatore di servizi il quale assicura, in condizioni normali e ragionevolmente prevedibili, la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.
4. Il mero fatto dell'esistenza o della possibilità di un servizio più perfezionato, all'atto della prestazione o in seguito, non è costitutivo di una colpa.

Articolo 2

Definizione del servizio

Servizio ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è ogni prestazione eseguita a titolo professionale o di servizio pubblico e in modo indipendente, a titolo oneroso o gratuito, e il cui oggetto diretto ed esclusivo non sia la fabbricazione di beni o il trasferimento di diritti reali o intellettuali.

La presente direttiva non si applica ai servizi pubblici relativi al mantenimento della sicurezza pubblica. Essa non si applica ai viaggi «tutto compreso» né ai servizi relativi ai rifiuti.

Essa non si applica, inoltre, ai danni coperti da sistemi di responsabilità disciplinati da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri o dalla Comunità.

Articolo 3

Definizione del prestatore

1. «Prestatore di servizi» è ogni persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, che nell'ambito delle sue attività professionali o di servizi pubblici fornisce una prestazione contemplata nell'articolo 2.
2. La persona che fornisce un servizio per la cui esecuzione si avvale dei servizi di un rappresentante o di altro intermediario da essa giuridicamente dipendente, è considerata prestatore di servizi ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

3. Tuttavia, quando il prestatore di servizi di cui al paragrafo 1 non sia stabilito nella Comunità, e fermo restando la sua responsabilità, il rappresentante o l'intermediario da esso giuridicamente dipendente che presta il servizio nella Comunità, è parimenti considerato prestatore di tale servizio ai sensi della presente direttiva.

Articolo 4

Definizione del danno

Si intende per «danno»:

- a) il danno diretto cagionato dalla morte o da qualsiasi lesione della salute o dell'integrità fisica delle persone;
- b) il danno diretto cagionato da qualsiasi lesione dell'integrità fisica di beni mobili o immobili, inclusi gli animali, purché tali beni:
 - i) siano di un genere normalmente destinato all'uso o al consumo privato, e
 - ii) siano stati destinati dal danneggiato principalmente al proprio uso e consumo privati o così utilizzati;
- c) tutti i danni materiali finanziari derivanti direttamente dai danni di cui ai punti a) e b).

Articolo 5

Prove

Il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità fra la prestazione del servizio e il danno medesimo.

Articolo 6

Intervento di un terzo e concorso di colpa

1. La responsabilità del prestatore di servizi non è attenuata quando a cagionare il danno abbia concorso l'intervento di un terzo.
2. La responsabilità del prestatore può essere attenuata od esclusa quando a cagionare il danno abbia concorso la colpa del danneggiato o di una persona di cui questi è responsabile.

Articolo 7

Clausole di esonero da responsabilità

Il prestatore di servizi non può limitare od escludere, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dalla presente direttiva.

Articolo 8

Solidarietà

1. Se in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili del medesimo danno, esse rispondono in solido, salve le disposizioni nazionali sul reciproco diritto di regresso dei prestatori.

2. Il concedente, il concessionario principale e il concessionario, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione del 30 novembre 1988 concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie oggetto di accordi di «franchising»⁽¹⁾, sono equiparati alle persone solidalmente responsabili ai sensi del paragrafo 1.

Tuttavia il concedente e il concessionario principale possono liberarsi dalla propria responsabilità ove provino che il danno è dovuto ad un prodotto che, in base al regolamento (CEE) n. 4087/88 non avevano potuto fornire od imporre.

Articolo 9

Estinzione dei diritti

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti attribuiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di cinque anni, dalla data in cui il prestatore ha fornito il servizio causa del danno, a meno che durante tale periodo il danneggiato non abbia avviato un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale contro il prestatore.

Tuttavia, il termine è di vent'anni nell'ipotesi di servizio inerente alla progettazione o alla costruzione di immobili.

Articolo 10

Prescrizione dell'azione

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di risarcimento di cui alla presente direttiva si prescrive in tre anni, dalla data in cui l'attore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del servizio e dell'identità del prestatore.

Tuttavia, questo termine è di dieci anni quando il servizio è inerente alla progettazione o alla costruzione di immobili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

*Articolo 11***Disposizione transitoria**

La presente direttiva non si applica ai servizi prestati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

*Articolo 12***Disposizioni di attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 13***Disposizione finale**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
